

BGer 1E.19/2005 vom 13. Juli 2006

Bundesgericht, 2006-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1E.19_2005

FR: TF 1E.19/2005 du 13 juillet 2006

IT: TF 1E.19/2005 del 13 luglio 2006

Regeste

approvazione dei piani della galleria di base del Monte Ceneri | Trasporto (senza circolazione stradale)

Erwägungen

E. 1.1

L'oggetto dell'impugnativa è una decisione concernente un progetto di pubblicazione della nuova linea ferroviaria transalpina, emanata dal DATEC quale autorità competente per l'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'ordinanza sul transito alpino, del 28 febbraio 2001 [RS 742.104.1], art. 18 cpv. 2 lett. b della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 [Lferr; RS 742.101] con la cifra n. 3 dell'allegato). Secondo l' art. 18h cpv. 5 Lferr , questa decisione può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, sicché il rimedio, inoltrato tempestivamente dalla ricorrente, è di principio ammissibile (cfr. pure l'art. 99 cpv. 2 lett. d OG).

E. 1.2

In quanto proprietaria di un fondo interessato dal tracciato ferroviario e oggetto di un previsto intervento espropriativo, la ricorrente - opponente dinanzi alla precedente istanza (art. 18f cpv. 1 Lferr) - è toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento: essa è quindi legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG).

E. 1.3

Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza inferiore non era un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale non è infatti vincolato agli accertamenti di fatto eseguiti dalla stessa (cfr. art. 105 cpv. 2 OG cui rinvia l' art. 104 lett. b OG). Questo Tribunale non può tuttavia rivedere l'adeguatezza della decisione impugnata, non essendo contestata una decisione concernente la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico, né essendo un simile motivo di ricorso previsto dal diritto federale per un caso come quello in esame (art. 104 lett. c OG).

E. 2.1

La ricorrente critica i ripari fonici previsti lungo il tracciato ferroviario in prossimità della sua particella, sostenendo che le impedirebbero di continuare ad ammirare il panorama dalla sua abitazione e comporterebbero una svalutazione dell'intera proprietà. Afferma inoltre che l'opera di protezione fonica non si inserirebbe armoniosamente nel territorio e pregiudicherebbe la bellezza del paesaggio.

E. 2.2

Con queste critiche, generiche, la ricorrente non censura tuttavia una specifica violazione di norme del diritto federale, né fa valere un accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, sicché il gravame su questo punto risulta essere inammissibile. Chi formula un ricorso di diritto amministrativo deve infatti esporre argomentazioni specifiche fondate sui motivi di ricorso proponibili con questo rimedio (art. 104 OG) e riferite ai considerandi contenuti nel giudizio impugnato (cfr. art. 108 cpv. 2 OG ; DTF 130 I 312 consid. 1.3.1 e rinvii; Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, *Prozessieren vor Bundesgericht*, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 segg., pag. 114 segg.). Contestando genericamente l'inserimento paesaggistico dei ripari litigiosi, la ricorrente disattende d'altra parte la loro finalità di protezione fonica. In particolare non considera, né si confronta, con la circostanza secondo cui tali opere permettono di rispettare per la sua particella, ubicata in una zona edificabile con un grado di sensibilità al rumore II, i valori di pianificazione diurni e notturni relativi al rumore dei treni (cfr. art. 40 cpv. 1 OIF e l'allegato 4; DTF 124 II 146 consid. 5b/cc).

E. 3.1

La ricorrente contesta la prevista strada comunale che invaderebbe il suo fondo nella parte che fiancheggia la linea ferroviaria. Sostiene che il tracciato stradale sarebbe inutile e privo di un nesso con l'esercizio della ferrovia: occorrerebbe quindi, se del caso, adottarlo esclusivamente seguendo la procedura prevista dalla legge ticinese sulle strade, del 23 marzo 1983. La ricorrente ritiene inoltre che il progetto stradale non costituirebbe un intervento sostitutivo di un'opera pubblica esistente, non essendoci tuttora una simile strada sul suo fondo. Adduce altresì che il relativo tracciato non sarebbe necessario per garantire la viabilità dipendente dalla chiusura, peraltro ingiustificata, dell'attuale sottopassaggio veicolare.

E. 3.2

Il DATEC ha approvato la strada in discussione soltanto nel suo principio, ritenendo che si trattasse di un ripristino funzionale della situazione viaria in seguito alla soppressione del sottopassaggio carrozzabile. Esso non ha per contro approvato il tracciato stradale, così come concretamente progettato, sospendendo la decisione affinché sia ulteriormente esaminata la possibilità di ridurre le dimensioni del campo stradale compatibilmente con le esigenze paesaggistiche. Il DATEC ha inoltre imposto all'impresa ferroviaria di valutare preventivamente il rumore provocato dal traffico stradale e le misure da eventualmente adottare, sospendendo pure il conferimento del diritto espropriativo per la realizzazione dell'opera viaria. La decisione impugnata deve quindi essere considerata come una decisione parziale di merito, ossia di carattere finale, e non come una decisione incidentale ai sensi dell' art. 101 lett. a OG , solo nella misura in cui concerne l'aspetto - risolto definitivamente - dell'approvazione di principio della strada nell'ambito della procedura ferroviaria (cfr. DTF 121 II 116 consid. 1b/cc; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 318, n. 896). In questa sede sono quindi ammissibili unicamente le censure rivolte contro questa decisione parziale, mentre quelle riferite alle caratteristiche concrete del manufatto e quelle espropriative sono premature e non possono essere esaminate.

E. 3.3

Nel comparto interessato del Comune di Vezia risulta che il collegamento veicolare tra il settore a monte e quello a valle (verso il piano del Vedeggio) della linea ferroviaria esistente è attualmente garantito da un cavalcavia all'altezza di via Ressiga (a sud, al km 178.180) e da due sottopassaggi, in corrispondenza di via alla Cassina il primo (a nord, al km 177.380) e di via Cà del Caccia il secondo (al centro, al km 177.800). Il progetto AlpTransit prevede modifiche della linea esistente e sistemazioni del terreno, che comporteranno la soppressione del sottopassaggio carrozzabile di via Cà del Caccia, permettendo in quel punto un accesso soltanto pedonale. Questo intervento, non seriamente messo in discussione dalla ricorrente sotto il profilo tecnico, implicherà quindi la perdita di una delle tre attuali possibilità di oltrepassare con i veicoli i binari. La nuova strada prevista a fianco della linea ferroviaria, direttamente a monte della stessa, è quindi principalmente finalizzata a garantire un adeguato collegamento con le rimanenti possibilità di attraversamento della linea. In particolare, il tratto stradale tra via Cà del Caccia e via alla Ressiga, che interessa anche il fondo della ricorrente, permetterà di raggiungere convenientemente il cavalcavia di via alla Ressiga e di mantenere, anche dopo la soppressione del sottopassaggio carrozzabile centrale, un accesso sostenibile al piano del Vedeggio, rispettivamente al territorio comunale a monte della linea. A ragione il DATEC ha pertanto considerato che il progetto stradale costituisce un ripristino funzionale della situazione viaria esistente e l'ha qualificato come provvedimento sostitutivo giusta l' art. 19 cpv. 1 Lferr . Secondo questa disposizione e secondo l' art. 7 cpv. 2 LEspr , qualora i lavori di costruzione o l'esercizio dell'impresa ferroviaria pregiudichino opere pubbliche esistenti, quali strade e vie, essa deve provvedere ad assicurarne l'uso per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico. Al proposito non è determinante che nella specifica ubicazione in cui la nuova strada è prevista non esista attualmente un tracciato simile, decisivo essendo il fatto ch'essa è destinata a ripristinare la rete viaria comunale ed è quindi strettamente connessa con la soppressione del sottopassaggio veicolare esistente in seguito all'esecuzione dell'impianto ferroviario. In quanto provvedimento sostitutivo, essa rappresenta una parte costitutiva del progetto di pubblicazione ed è pertanto soggetta alla procedura federale di approvazione dei piani secondo gli art. 18 segg. Lferr (cfr. DTF 131 II 420 consid. 4.3, 121 II 436 consid. 7 pag. 444 e rispettivi rinvii). Rettamente, nell'ambito di tale procedura, è d'altra parte stato tenuto conto, riguardo al tracciato stradale, delle richieste del Comune, nella misura in cui esse non limitavano in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria (cfr. art. 18 cpv. 4 Lferr ; DTF 127 II 227 consid. 4b). Nelle esposte circostanze, poiché la strada litigiosa, in quanto provvedimento sostitutivo ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 Lferr , è stata sottoposta a ragione alla procedura federale di approvazione dei piani, non occorre esaminare se sia destinata esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio della ferrovia (cfr. art. 18 Lferr).

E. 4.1

La ricorrente ribadisce la sua opposizione all'espropriazione della superficie di 617 m² per la realizzazione della strada. Come visto, il DATEC non si è ancora pronunciato sulla portata dell'espropriazione, sospendendo la sua decisione al fine di approfondire la questione del ridimensionamento del marciapiede. La censura è quindi prematura in questa sede.

E. 4.2

La ricorrente lamenta poi un danno al vigneto e una conseguente diminuzione della produzione vinicola in seguito all'occupazione temporanea di una parte del suo fondo. Si

tratta tuttavia di una questione riguardante l'indennità espropriativa, che è innanzitutto di competenza della Commissione federale di stima e che non deve perciò essere esaminata nell'ambito del gravame in esame (cfr. art. 18k Lferr, art. 57 segg. LEspr). Limitandosi per il resto a sostenere che l'occupazione temporanea dovrebbe essere prevista altrove e per un durata più breve, la ricorrente non invoca una violazione del diritto federale (art. 104 OG).

E. 4.3

La ricorrente espone infine una serie di richieste volte a modificare il progetto, in particolare nel senso di ridimensionare i ripari fonici e la strada, risparmiando maggiormente il suo fondo e rinunciando al previsto viale alberato. Riguardo alla protezione fonica vale quanto già esposto al precedente considerando 2, al quale si rinvia. Sugli altri aspetti, il DATEC non ha - come rilevato - ancora statuito definitivamente, riservandosi un'ulteriore valutazione del progetto stradale e degli effetti fonici del traffico veicolare. Ha altresì lasciato indeciso in questa fase il quesito della compatibilità dell'alberatura con le modifiche stradali e con la sicurezza della linea ferroviaria. Anche le critiche ricorsuali su questi aspetti sono quindi premature e non possono essere esaminate in questa sede. Nell'ambito del rimedio del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale, che non è un'istanza superiore di pianificazione né un'autorità di vigilanza in materia ambientale, non è d'altra parte abilitato a rivedere l'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c OG), né è tenuto a valutare se la soluzione scelta sia la migliore tra le alternative possibili (DTF 125 II 643 consid. 4a, 124 II 146 consid. 3c; sentenza 1E.10/2001 del 26 novembre 2001, consid. 1d, apparsa in: RDAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.).

E. 5

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese sono tuttavia poste a carico di AlpTransit, in applicazione per analogia dell' art. 116 cpv. 1 LEspr (DTF 119 Ib 458 consid. 15). Comunque, tenuto conto della soccombenza della ricorrente, non si giustifica di assegnarle ripetibili della sede federale. Nemmeno si assegnano ripetibili al Municipio di Vezia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.